

# COMUNE DI CHAMOIS COMMUNE DE CHAMOIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

## Deliberazione della Giunta Comunale n. 2

verbale prot. n. 0200/2026

**Oggetto: Atto di indirizzo.**

L'anno duemilaventisei ed il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore dieci e minuti venti nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Remo DUCLY	Sindaco	X		
Alberto CIALDELLA	Vice-Sindaco	X		
Yuri BRUNELLO	Assessore		X	
Marco RIGOLLET	Assessore	X		
Sara ROSSET	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Remo DUCLY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 11:00 del medesimo giorno.

**Oggetto: Atto di indirizzo.**

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

**RITENUTO** di impartire, in assenza o di atti di indirizzo generale (DUP) o di programmazione specifica (PEG), le seguenti disposizioni di indirizzo puntuale agli uffici comunali relativamente agli interventi ed alle iniziative di cui alle allegate note predisposte dai vari settori dell'amministrazione;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**ACQUISITA** l'attestazione di copertura finanziaria;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le disposizioni di indirizzo di cui in premessa affinché siano implementati i conseguenti interventi e vengano realizzate le correlate iniziative, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio ed a condizione che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla firma del testo definitivo della concessione di cui all'allegata bozza;
3. **DI RICHIEDERE** ai vari settori, uffici e dipendenti dell'Amministrazione comunale di predisporre i provvedimenti esecutivi e di finanziamento.

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

Al Sindaco  
Comune di Chamois



**RICHIESTA DI PATROCINIO** *GRATUITO*

Il/la sottoscritto/a Davide Casaleggio			
Codice fiscale CSLDDF76A14F205V			
Cittadinanza Italiana			
Nato/a a	Milano	Prov. TO	il 14/01/76
Residente in	Settimo Vittone	Prov. TO	CAP 10010
Via/Fraz/Loc. provinciale			n° 52
e-mail	davide@casaleggio.it		Telefono 3402831840
PEC			
<input type="checkbox"/>	Permesso	<input type="checkbox"/>	Carta di soggiorno n° Valido dal al
In qualità di presidente			
Dell'ente/associazione Associazione Subacquea Futura Ivrea			
CF/Partita IVA 93011380016			
Con sede in	Ivrea	Prov. TO	CAP 10015
Via/Fraz/Loc	via Palestro		n° 62

**CHIEDE**

la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa:

Immersione sotto i ghiacci 2026
---------------------------------

Trasmette in allegato la relazione dettagliata sull'iniziativa programmata.

**Per ogni comunicazione, contattare**

<input checked="" type="checkbox"/>	L'indirizzo del richiedente
<input type="checkbox"/>	Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune di	Prov. CAP
Via/Fraz/Loc.	n°
Telefono	
e-mail	

12/01/26 \_\_\_\_\_

Il/la dichiarante

# Ambito territoriale ottimale n° 13 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

COMUNE DI  
ANTEY-SAINT-ANDRÉ  
08 GEN 2026  
Prot. N. 81 - I

(ex L.R. 6/2014)

Ufficio di segreteria della gestione associata su scala sovra comunale

dei Comuni di Antey-Saint-André, di Chamois, di La Magdeleine e di Torgnon AO

## ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA AMBITO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ, CHAMOIS, LA MAGDELEINE E TORGNON APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 8 gennaio 2026 alle ore 12.45 è presente presso la sede dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata composta da:

SEGRATARIO AMBITO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ, CHAMOIS, LA MAGDELEINE E TORGNON - ARTAZ ROBERTO

Per le OO.SS sono presenti:

FP CGIL Silvia Gradi  
CISL FP Giuseppe Grassi  
UIL FPL Nicola Pau  
SAVT FP Rosita Guido

Per le RSI sono presenti: Gaspard Monica, Costa Patrizia, Lazzone Antonio, Ducourtill Fabio, Tourel Donatella

Si riuniscono per discutere in merito all'applicazione dell'indennità di rischio ai sensi dell'art.160 del TUDC del 31/12/2010 a seguito della richiesta presentata dalle OO.SS.

L'art. 160 "Indennità di rischio" prevede:

- 1) Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 3 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di euro 60,00.
- 2) Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 1.
- 3) Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata ed in armonia con le previsioni di cui al documento di valutazione del rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
- 4) Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Valle d'Aosta.



5) L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n.85/1982 e all'art.14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anch'essa corrisposta nella misura indicata al comma 1.

La delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e la componente RSI concordano di individuare le seguenti figure professionali a cui riconoscere l'indennità di rischio, in quanto svolgono prestazioni di lavoro che comportano la continua e diretta esposizione ai rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità:

- ai dipendenti con profilo di operaio e/o cantoniere e/o capo cantoniere e/o autista che svolgono mansioni di manutenzione di immobili, strade, cura del verde, mansioni a cielo aperto in ogni stagione, guida del pulmino scolastico e mezzi operativi, viabilità, ecc.;
- agli operatori di Polizia Locale che svolgono attività esterna di viabilità, vigilanza e presidio del territorio e ordine pubblico, ecc.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE



Per le OSS:

FP-CGIL



CISL-FP



SAVT-FP



UIL-FPL



LE RSI

Maica Gaspari  
Zolito Amadori  
Antonio Rimon

Costa Paderna  
Constella Gauri



# COMUNE DI CHAMOIS

Scheda di intervento n.      Delibera GC num.

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria      Richiedente: FEY Silvia

**DESCRIZIONE :** PAGAMENTO SPESE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA: MENSA E SCUOLABUS ANNO 2024 - CONVENZIONE COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Preventivo  Consip/Mepa  CUCVdA  altro (specificare) Rendic. spese Prot. n. 6409 del 31/12/2025

Codice CIG:    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|      non necessario

Codice CUP:    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|      non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' P. IVA 00405960071

DURC PREVENTIVO       Regolare       Non regolare      eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'       Presente       da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)       Regolari       non Regolari      specificare \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa:

capitolo: 1.02.03/5 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA € 12.004,25 - 1.03.02/14 TRASPORTO SCOLASTICO INTEGR € 7.000,00 - 1.02.03/17 TRASFERIMENTO A ENTI E ISTITUZIONI n.a.c. € 421,29

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
19.425,54	_	_	-	_ _ _		C. ANTEY-ST-ANDRE'	19.425,54
	_	_	-	_ _ _			

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Capitolo
	_	_	-	_ _ _	
	_	_	-	_ _ _	

compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

ATTO DI CONCESSIONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

\* \* \* \* \*

Atto di concessione a titolo gratuito di aree di proprietà regionale in Comune di Chamois per il mantenimento di un'infrastruttura di rete di telecomunicazioni.....

\*\*\*\*\*

L'anno , il giorno , del mese di ,

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codice fiscale n. 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, in persona del in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del , di seguito denominata "Regione" o "concedente"

E

Il Comune di Chamois, codice fiscale , in persona di , in qualità di , a questo atto autorizzato in esecuzione di seguito denominato "concessionario",

PREMESSO

- che la Regione è proprietaria di un fabbricato in Comune di Chamois, frazione Corgniolaz, censito presso il Comune di Chamois al Fognio 9 n. 202 sub. 5, di cui alla planimetria allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, a cui si fa riferimento per la migliore identificazione;

- che l'immobile in questione è classificato come bene appartenente al patrimonio indisponibile, in forza di deliberazione della Giunta regionale

n. 3908 del 8 novembre 2004;

- con atto stottoscritto in data 12 marzo 2020, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1747 in data 13 dicembre 2019, la Regione ha approvato la concessione gratuita al Comune di Chamois di alcune aree per il mantenimento di un'infrastruttura di rete di telecomunicazioni atta a rendere disponibile l'accesso a internet su tutto il territorio comunale, posizionata sul tetto della stazione di arrivo posta a monte della funivia "Buisson – Chamois" di proprietà regionale, distinta al Catasto Terreni al Foglio 9 mappale n. 202 sub. 5, con relativo quadro di alimentazione e controllo, posto nei pressi della cabina elettrica;
- che in data 31 dicembre 2025 scadrà /è scaduta la concessione sopracitata;
- che il Comune di Chamois ha manifestato, con nota in data \_\_\_\_\_, assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_, inviata al \_\_\_\_\_, il proprio interesse a continuare a utilizzare il sopracitato immobile;
- che, considerata la natura del bene, la normativa applicabile è la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), e, pertanto, avuto riguardo, in particolare, all'articolo 6, comma 2, la concessione rappresenta il titolo idoneo a disciplinare i rapporti di utilizzo del bene da parte degli interessati e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 della l.r. 12/1997, la *"concessione è assentita con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia"*; ai sensi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 della l.r. 12/1997, *"quando il concessionario è un Ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico il canone può non essere richiesto. In tal caso, la*



*concessione è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura regionale competente in materia”;*

- che con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Regione ha approvato la concessione a titolo gratuito al Comune di Chamois dell'uso particolare del predetto immobile, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 12/1997, per il periodo di anni 6 (sei), a decorrere dal 1° gennaio 2026,

- che con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente atto di concessione;

- che il presente atto di concessione viene controfirmato, per la Regione, anche dal dirigente della Struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 19 giugno 2023, in ragione della competenza generale in materia di patrimonio e inventario.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO le Parti concordano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

1. La concessione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati che seguono.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. La Regione concede a titolo gratuito alle condizioni di seguito indicate al concessionario, che accetta, la disponibilità di alcune aree per il mantenimento di un'infrastruttura di rete di telecomunicazioni atta a rendere disponibile l'accesso a internet ~~su tutto il territorio comunale~~ per lo

svolgimento di servizi comunali, posizionata sul tetto della stazione di arrivo posta a monte della funivia “Buisson – Chamois” di proprietà regionale, distinta al Catasto Terreni al Foglio 9 mappale n. 202 sub. 5, con relativo quadro di alimentazione e controllo, posto nei pressi della cabina elettrica.

#### **Art. 3 – Durata**

1. La durata della presente concessione è stabilita in anni 6 (sei), a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 “Revocabilità, decadenza e recesso”.

2. Le parti precisano, e si danno reciprocamente atto, che la presente concessione non rientra nel campo di applicazione delle locazioni, sia per quanto riguarda le regole generali codicistiche, sia per le disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), fatta eccezione per i rinvii espressamente contenuti nel presente atto.

#### **Art. 4 - Uso e destinazione**

1. Le aree concesse sono destinate al mantenimento di un’infrastruttura di rete di telecomunicazioni atta a rendere disponibile l’accesso a internet su tutto il territorio comunale.

2. Le installazioni dovranno essere realizzate e mantenute nel rispetto delle normative vigenti.

3. Al concessionario è fatto divieto di utilizzare le aree concesse per usi diversi dai commi precedenti senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione.

4. E’ fatto divieto al concessionario di subconcedere, anche temporaneamente e/o parzialmente, l’uso a terzi a qualsiasi titolo senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione, salvo quello con il gestore

dei servizi individuato dal Comune..

#### **Art. 5 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario deve provvedere a fare eseguire, a propria cura e spese, con la massima diligenza, gli interventi necessari per il mantenimento delle infrastrutture, provvedendo altresì ad ogni adeguamento necessario nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. Il concessionario deve acquisire, a propria cura e spese, tutte le certificazioni e le autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, per l'utilizzo delle aree concesse e per l'esercizio delle attività ivi svolte e la Regione non può essere ritenuta responsabile di eventuali limitazioni che dovessero derivarne.

3. Il concessionario deve operare , sempre nel rispetto delle normative vigenti, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e/o delle cose, anche in relazione all'emissione di onde elettromagnetiche.

4. Il concessionario può modificare la potenza massima di emissione, le frequenze di esercizio e ogni altra variazione delle caratteristiche tecniche dei propri impianti solo se autorizzati dalle autorità competenti.

5. Il concessionario si impegna a eliminare nel più breve tempo possibile qualunque disturbo o interferenza che possa derivare al servizio funiviario, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità.

6. Il concessionario si assume ogni responsabilità circa i disturbi e le interferenze che le proprie apparecchiature presenti e/o di futura installazione possano arrecare al funzionamento degli impianti del Comune e lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Regione in relazione

all'eventuale verificarsi di tali disturbi.

#### **Art. 6 – Responsabilità – Garanzie e Assicurazioni**

1. Il concessionario esonera la Regione da ogni responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, a persone, animali o cose derivanti dal mantenimento delle infrastrutture, al funzionamento del servizio e dalle attività svolte e per danni causati alle opere realizzate dal concessionario derivanti da eventi estranei alla Regione stessa quali incendi, infiltrazioni d'acqua, atti dolosi, calamità naturali o altri eventi di forza maggiore, o furti.

2. Il concessionario si impegna a risarcire qualunque danno arrecato conseguente alla presenza, alla gestione, alla manutenzione delle infrastrutture e alle attività poste in essere e assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio e danni eventualmente subiti, da parte di persone e cose, in dipendenza di omissioni, negligenze riconducibili al proprio operato o, eventualmente, di terzi operanti per conto dello stesso.

3. A copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per "responsabilità civile verso terzi e rischi diversi", avente la durata della concessione, con massimale adeguato e in ogni caso non inferiore a 1.500.000 euro.

4. Copia della predetta polizza è consegnata dal concessionario alla Regione prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

#### **Art. 7 – Gestione e Manutenzione**

1. Sono posti a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto della presente concessione, compresi gli interventi necessari per la messa a norma e in



sicurezza, provvedendo a quanto necessario per la buona conservazione dei beni concessi e per l'esercizio delle attività per le quali l'uso del bene è assentito.

2. Il concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di conservazione e pulizia le aree concesse, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione di quanto deteriorato.

3. Il concessionario si assume tutti gli oneri derivanti da incuria e da ogni eventuale ritardo nell'effettuare i necessari interventi di manutenzione.

#### **Art. 8 – Migliorie**

1. Tutto il materiale, fisso e mobile, installato o che sarà installato dal Comune direttamente o dalle società da esso incaricate, è e rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultimo, con facoltà per il Comune di asportarlo quando crede, salvo provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi all'atto della risoluzione della presente concessione.

#### **Art. 9 – Accesso**

1. Il concedente si impegna a garantire libero accesso alle aree concesse per consentire l'intervento del personale per l'esercizio e la manutenzione e/o il controllo delle infrastrutture e delle apparecchiature elettriche installate. In tali occasioni è consentito al concessionario l'uso gratuito delle pertinenze esterne della proprietà regionale.

2. L'accesso alle aree concesse tuttavia non potrà essere garantito in casi particolari quali nevicate, frane e alluvioni.

#### **Art. 10 – Spostamento delle apparecchiature installate**

1. Il Concessionario si impegna a effettuare, su richiesta scritta da parte della Regione concedente, entro il termine che verrà concordato in relazione ai

tempi tecnici occorrenti, gli eventuali spostamenti delle infrastrutture e delle apparecchiature elettriche, che si rendessero necessari qualora la Regione stabilisse di apportare modifiche al fabbricato o dovesse eseguire lavori incompatibili con la permanenza delle apparecchiature installate.

2. Non potranno essere poste a carico del concedente le spese relative agli spostamenti di cui al precedente comma e la Regione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni occorsi al Concessionario in seguito alla sospensione del servizio.

3. La Regione non è tenuta, nei casi di cui al sopracitato comma 1., a mettere a disposizione del Concessionario un altro luogo ugualmente adatto allo scopo e alle medesime condizioni, neanche quando si rendesse necessario provvedere allo spostamento dietro richiesta della stessa.

#### **Art. 11 - Controlli**

1. La Regione può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario e all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

#### **Art. 12 – Revocabilità, decadenza e recesso**

1. La decadenza o la revoca della concessione possono essere disposte dalla Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 12/1997, in casi di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

1. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento, a seguito di contraddittorio avviato ai

sensi degli articoli 12 e seguenti della l.r. 19/2007.

3. È consentito al concessionario di recedere dall'atto di concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con PEC.

In tale caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Regione.

#### **Art. 13 - Rilascio**

1. Al rilascio ai sensi dell'articolo 13, il concessionario è tenuto a riconsegnare le aree concesse libere persone e cose, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta salva per la Regione la facoltà di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

#### **Art. 14 - Spese**

1. Tutti gli oneri relativi alla presente concessione, compresi quelli derivanti dalla registrazione, sono a completo carico del concessionario.

2. La presente concessione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **Art. 15 - Foro competente**

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la competenza è del Foro di Aosta.

#### **Art. 16 - Varie**

1. Qualunque modifica al presente atto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

2. Le parti, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad

adempimenti connessi alla concessione.

2. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dell'Atto di concessione e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Atto di concessione.

#### **Art. 17 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Il concessionario in ;
- Il concedente presso: ;
- Per gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, le comunicazioni dovranno essere inviate, oltre che alla Struttura \_\_\_\_\_, alla Struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da gioco, Aosta (AO), Piazza Deffeyes n. 1, PEC: bilancio@pec.regione.vda.it.

#### **Art. 18 – Formazione dell'accordo**

1. Il presente atto è stato frutto di negoziazione ed accordo tra le Parti e, in relazione a ciò, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 e seguenti del Codice Civile non trovano applicazione.

#### **Art. 19 - Allegati**

1. Ad integrazione di quanto sopra convenuto e dichiarato, le Parti rinviando, per ogni effetto di legge, ai seguenti documenti allegati al presente



atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale:

A) Tipi planimetrici.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Il Dirigente della Struttura \_\_\_\_\_

Per il Comune di Chamois

In ragione della competenza generale in materia di patrimonio e inventario:

Il Dirigente della Struttura Espropriazioni,

valorizzazione del patrimonio e Casa da gioco

dott. Erik Rosset

Il Sindaco  
f.to Remo DUCLY

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14.01.2026.

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 14.01.2026 al 29.01.2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)